Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2011 DELLA COMMISSIONE**

del 12 settembre 2011

nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali

(GU L 241 del 17.9.2011, pag. 2)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013	L 46	8	19.2.2013

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2011

nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di controllo in campo veterinario. Tale decisione permette all'Unione di rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari attraverso la concessione di contributi finanziari ai laboratori UE di collegamento e di riferimento. Essa stabilisce che tutti i laboratori di collegamento o di riferimento, designati come tali dalla legislazione UE in campo veterinario, che adempiono agli obblighi e soddisfano i requisiti in essa elencati, possono beneficiare di un contributo dell'Unione.

(2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [2] fissa compiti, obblighi e requisiti generali che devono essere soddisfatti dai i laboratori di riferimento della UE per alimenti e mangimi e nel settore veterinario e zoosanitario. Il suddetto regolamento elenca — nell'allegato VII, parte I — i laboratori di riferimento della UE per gli alimenti e i mangimi e — nell'allegato VII, parte II — i laboratori di riferimento della UE nel settore veterinario e zoosanitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali [3] definisce le norme per la concessione del contributo finanziario dell'Unione al funzionamento dei laboratori di riferimento della UE, ai sensi dell'articolo 31 della decisione 2009/470/CE e dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, e per l'organizzazione di seminari.

[1] GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
[2] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
[3] GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

▼B

(4) In base al regolamento (CE) n. 1754/2006, le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono fissate in accordi di partenariato. Gli accordi di partenariato durano 5 anni e sono accompagnati da un programma di lavoro pluriennale.

(5) L'elenco dei laboratori di riferimento UE si trova all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Per alcune attività, è stato designato laboratorio di riferimento il Centro comune di ricerca. Trattandosi di una direzione generale della Commissione, ad esso non si applica il presente regolamento. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale.

(6) Il livello del contributo finanziario dell'Unione per l'attività di alcuni laboratori di riferimento della UE viene deciso ogni anno con apposite decisioni di finanziamento riguardanti la sicurezza dei mangimi e degli alimenti e il settore veterinario e zoosanitario.

(7) Nel 2008, il servizio di audit interno (*Internal Audit Service* — IAS) della Commissione ha effettuato un audit sulla gestione delle sovvenzioni nei settori della sicurezza alimentare, della salute e benessere degli animali e della salute delle piante. Lo IAS concluse che le modalità per concedere i contributi finanziari dell'Unione ai laboratori di riferimento UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali, dovevano essere semplificate. Per semplificare le norme, lo IAS suggerì alla Commissione di continuare ad adottare, ogni anno, decisioni di finanziamento annuali ma senza che fossero necessari accordi di partenariato tra la Commissione e ogni singolo laboratorio di riferimento UE.

(8) I laboratori di riferimento UE avrebbero dovuto, invece, organizzare a scadenze regolari riunioni e attività di formazione. All'elenco delle spese ammissibili del presente regolamento si sarebbero dovute aggiungere perciò quelle per riunioni e attività di formazione.

(9) Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]).

(10) Poiché sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 1754/2006, per chiarezza è opportuno abrogarlo, sostituirlo con il presente regolamento ma tenendo conto del regolamento (CE) n. 882/2004.

(11) Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.

([1]) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

▼B

(12) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e della decisione 2009/470/CE riguardo al regime di concessione dei contributi finanziari dell'Unione [articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 e articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE] per le attività, tra cui l'organizzazione di seminari, dei laboratori di riferimento della UE («i laboratori»), diversi dal Centro comune di ricerca, nonché le condizioni in base alle quali essi sono concessi.

Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.

Articolo 2

Programma di lavoro e bilancio di previsione

1. Entro il 1º settembre di ogni anno civile «n», i laboratori devono:

a) definire, insieme ai servizi della Commissione, le attività dell'Unione previste nel corso dell'anno civile «n + 1», tra cui l'organizzazione di seminari («il programma di lavoro»);

b) presentare alla Commissione:

i) il programma di lavoro;

ii) il bilancio di previsione per attività, riguardante la spesa del programma di lavoro («il bilancio di previsione»).

2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente agli allegati I a) e I b).

Articolo 3

Tasso di cambio

Per i bilanci di previsione espressi in valute diverse dall'euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel settembre dell'anno «n», pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

Articolo 4

Riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di finanziamento annuale («la decisione di finanziamento annuale») che approva i programmi di lavoro e i corrispondenti bilanci di previsione per tutti i laboratori.

Qualsiasi modifica dei programmi di attività è subordinata all'accordo preventivo scritto della Commissione.

Articolo 5

Prefinanziamento

Una volta adottata la decisione di finanziamento annuale da parte della Commissione, i laboratori possono chiedere un prefinanziamento pari al 70 % del contributo totale per il loro programma di lavoro.

▼M1

Articolo 6

Pagamento del contributo

Il saldo del contributo finanziario dell'Unione ai programmi di lavoro è versato ai laboratori dopo la presentazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

▼B

Articolo 7

Documenti giustificativi

1. I laboratori registreranno nel proprio sistema di contabilità le spese sostenute nell'ambito del programma di lavoro e, a fini di controllo finanziario, conserveranno per 7 anni tutti i documenti originali o loro copie autentiche.

2. I laboratori conserveranno tutti i documenti giustificativi originali, o le loro copie autentiche, relativi al programma di lavoro che abbia ottenuto contributi finanziari dell'Unione.

3. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese indicate nella domanda di rimborso, devono essere inviati alla Commissione, se questa li richiede.

Articolo 8

Controlli

Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

▼M1

CAPO II

ATTIVITÀ DEI LABORATORI

Articolo 9

Definizioni

▼B

Le attività dei laboratori sono definite come la mansioni derivanti dai doveri descritti all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.

▼M1

Un seminario è definito come un appuntamento annuale dedicato all'informazione e al coordinamento, al quale i laboratori invitano tutti i laboratori nazionali di riferimento.

Articolo 10

Ammissibilità

1. Nell'ambito del programma di lavoro dei laboratori sono ammissibili le spese per le voci seguenti:

a) personale destinato alle attività dei laboratori;

b) subforniture;

c) beni strumentali;

d) beni di consumo;

e) spedizione di campioni per test comparativi;

f) missioni;

g) seminari ai quali è stato invitato almeno un partecipante per Stato membro;

h) attività di formazione;

i) riunioni;

j) spese generali.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nei limiti fissati nella decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui agli allegati II e IV.

3. Per aumentare il bilancio di una delle voci di cui al paragrafo 1 di oltre il 10 %, senza tuttavia superare l'importo totale dei costi ammissibili previsti nella decisione di finanziamento annuale, i laboratori presentano alla Commissione una richiesta scritta di approvazione in via preliminare.

▼M1

Articolo 11

Presentazione delle relazioni sul programma di lavoro dei laboratori

1. Entro il 31 marzo dell'anno civile «n + 2» i laboratori presentano alla Commissione le seguenti relazioni:

a) una copia cartacea e una elettronica della relazione finanziaria relativa all'attuazione del programma di lavoro per l'anno civile precedente redatto in conformità degli allegati III a) e III b);

b) una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio.

2. La Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione se al 31 dicembre dell'anno civile per il quale è stato approvato, il programma di lavoro non è stato svolto o è stato svolto in modo mediocre.

▼B

Articolo 12

Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall'euro

Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall'euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel marzo dell'anno «n», pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

▼B

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1754/2006 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al contributo finanziario che l'Unione concederà ai laboratori a partire dal 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M1**

ALLEGATO I a)

(cfr. articolo 2, paragrafo 2)

Bilancio di previsione per attività in euro:

	Costi per il personale	Subforniture	Beni strumentali	Materiali di consumo	Spedizione di campioni per prove comparative	Missioni	Seminari	Attività di formazione	Riunioni
Attività 1									
Attività 2									
Attività 3									
Attività N									
Totale									

▼**M1**

ALLEGATO I b)

(cfr. articolo 2, paragrafo 2)

Bilancio di previsione per le spese sostenute dai laboratori riguardanti attività dell'Unione, per l'anno civile cui si riferisce il bilancio

Nome e indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione:

Conto bancario sul quale va versato il contributo finanziario dell'Unione:

IMPORTANTE: tutti i prezzi devono essere espressi in euro

1. PERSONALE

Categoria ([1])	Statuto ([2])	Retribuzione mensile lorda ([3])	Tempo dedicato al programma di lavoro (numero di giorni) ([4])	Totale dei costi ammissibili
TOTALE				

([1]) Da precisare per ogni persona assegnata al progetto: senior scientist, junior scientist, tecnico ecc.
([2]) Funzionario, personale a contratto ecc. Per il personale a contratto indicare le date d'inizio e di fine del contratto.
([3]) Retribuzione mensile lorda effettiva (non impiegare tabelle salariali), compresi oneri sociali e d'altro genere che compaiono nel foglio paga.
([4]) Calcolata sulla base di 220 giorni lavorativi/anno (20 giorni lavorativi al mese).

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

2. SUBFORNITURE

Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale
TOTALE			

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

3. BENI STRUMENTALI

	Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale/valore	Data di acquisto o di locazione	Data di consegna	Periodo di ammortamento (36 o 60 mesi)	% di utilizzo per programma di lavoro	Costo dell'ammortamento annuo
2.1. Attrezzature da acquistare durante il periodo in questione									
2.2. Attrezzature acquistate prima del periodo in questione									
TOTALE									

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

▼**M1**

4. MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione in base al tipo ([1])	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale
TOTALE			

([1]) Esempi: reagenti, cavie, materiale minuto di laboratorio ecc.

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

5. SPEDIZIONE DI CAMPIONI PER PROVE COMPARATIVE

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale
TOTALE				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

6. MISSIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Spese di soggiorno	Indennità giornaliera	Totale
TOTALE				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

7. SEMINARI

	Costo
Spese di viaggio dei partecipanti	
Spese di soggiorno	
Indennità giornaliere da versare ai partecipanti	
TOTALE	

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

	Costo
Spese di viaggio dei partecipanti	
Spese di soggiorno	
Indennità giornaliere da versare ai partecipanti	
TOTALE	

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

▼**M1**

9. RIUNIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Spese di soggiorno:	Indennità giornaliera	Totale
TOTALE				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

10. SPESE GENERALI E SPESE TOTALI PER ATTIVITÀ

I totali parziali delle voci elencate nelle tabelle di cui ai punti da 1 a 9	
Spese generali 7 % del totale parziale	
TOTALE DELLE SPESE	

▼M1

ALLEGATO II

Regole di ammissibilità applicabili alle spese di personale, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, seminari, attività di formazione, riunioni e spese generali

(cfr. articolo 10, paragrafo 2)

1. **Personale**

Le spese di personale (qualunque ne sia lo statuto) si limitano alle remunerazioni effettivamente versate, segnatamente retribuzioni, salari, oneri sociali, contributi pensionistici al personale specificatamente assegnato (a tempo pieno o parziale) all'attuazione del programma di lavoro.

Tutte le ore di lavoro del personale dedicato al programma di lavoro sono registrate e certificate, su una base di 220 giornate lavorative/anno (20 giorni lavorativi al mese). Registrazione e certificazione vanno effettuate almeno una volta al mese dal capo del progetto designato o da un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale dei laboratori.

2. **Subforniture**

Il rimborso si basa sulle spese effettivamente sostenute.

3. **Beni strumentali**

Le attrezzature acquistate, acquisite in leasing o noleggiate sono elementi ammissibili tra i costi diretti. L'importo rimborsabile per attrezzature acquisite in leasing o noleggiate non può superare i costi che avrebbe comportato l'acquisto delle attrezzature stesse. Le spese rimborsabili sono calcolate secondo la formula seguente.

$$\frac{A \times C \times D}{B}$$

A = periodo in mesi, dalla data di consegna, durante il quale le attrezzature sono impiegate per il progetto

B = periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per apparecchiature informatiche di costo inferiore a 25 000 EUR).

C = costo delle attrezzature

D = percentuale di utilizzo delle attrezzature per il programma di lavoro

Per beni strumentali di costo inferiore a 3 000 EUR può essere dichiarato l'intero costo. Per tali apparecchiature non è necessario l'ammortamento.

4. **Materiali di consumo**

Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Tutte le altre spese (amministrative, per viaggi di affari diversi dalle missioni di cui al punto 6 e segretariato) sono da ritenersi coperte dalla voce «spese generali» di cui al punto 10.

5. **Spedizione di campioni per prove comparative**

Il rimborso avviene in base alle spese effettivamente sostenute per la spedizione dei campioni per prove comparative.

6. **Missioni**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dei laboratori per le missioni previste nel programma di lavoro sono rimborsate in conformità dell'allegato IV. Le indennità giornaliere sono concesse in conformità dell'allegato IV.

▼M1

7. **Seminari**

Le spese di viaggio, le spese di soggiorno nonché le indennità giornaliere per non più di 32 partecipanti ai seminari sono ammissibili sotto la voce organizzazione di seminari.

Sono considerate ammissibili tra le spese per l'organizzazione di seminari: spese di viaggio aggiuntive, spese di soggiorno e indennità giornaliere per non più di 3 oratori invitati ai seminari.

Sono considerate ammissibili tra le spese per l'organizzazione di seminari: spese di viaggio aggiuntive, spese di soggiorno e indennità giornaliere per non più di 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari.

8. **Attività di formazione**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di 32 rappresentanti dei laboratori nazionali di riferimento per attività di formazione previste dal programma di lavoro sono rimborsate rispondendo alle indicazioni dell'allegato IV. Le indennità giornaliere sono concesse rispondendo alle indicazioni dell'allegato IV.

9. **Riunioni**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di otto esperti esterni (ossia esperti che non sono membri del personale dei laboratori di riferimento dell'UE) per le riunioni che hanno luogo nei locali dei laboratori e previste nel programma di lavoro, sono rimborsate in conformità dell'allegato IV. Le indennità giornaliere sono concesse in conformità dell'allegato IV.

10. **Spese generali**

Si applica automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi rimborsabili effettivi, calcolati in funzione di tutti i costi diretti elencati ai punti da 1 a 9.

▼**M1**

ALLEGATO III a)

[cfr. articolo 11, paragrafo 1, lettera a)]

Relazione finanziaria per attività

Spesa per attività in euro:

	Costi per il personale	Subforniture	Beni strumentali	Materiali di consumo	Spedizione di campioni per prove comparative	Missioni	Seminari	Attività di formazione	Riunioni
Attività 1									
Attività 2									
Attività N									
Totale									

▼**M1**

ALLEGATO III b)

[cfr. articolo 11, paragrafo 1, lettera a)]

Relazione finanziaria certificata

Anno:

Numero di riferimento della decisione di finanziamento annuale:

Nome e indirizzo del laboratorio:

Tetto massimo del contributo finanziario annuale dell'Unione:

Categoria dei costi	Bilancio di previsione	Costi dichiarati
1. Personale		
2. Subforniture		
3. Beni strumentali		
4. Materiali di consumo		
5. Spedizioni di campioni per prove comparative		
6. Missioni		
7. Seminari		
8. Attività di formazione		
9. Riunioni		
Totale parziale		
10. Spese generali: 7 % del totale parziale		
Totale		

Certificazione da parte del laboratorio

Il sottoscritto certifica che:

— le spese sopra elencate sono state sostenute nell'ambito delle attività dell'Unione definite nel programma di lavoro; tali spese erano indispensabili per l'esecuzione delle suddette attività dell'Unione,

— le spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 926/2011,

— tutti i documenti giustificativi concernenti le spese sono disponibili a fini di controllo,

— nell'ambito della relazione finanziaria presentata non è stato richiesto alcun altro contributo finanziario dell'Unione per le attività dei laboratori di riferimento dell'UE,

— nell'ambito della relazione finanziaria presentata il contributo finanziario dell'Unione non è diretto a produrre, né produce profitto per il beneficiario.

Data:	Data:
Nome del direttore tecnico:	Nome della persona incaricata della gestione finanziaria:
Firma:	Firma:

▼**M1**

Ripartizione per categoria

(in euro)

1. PERSONALE

Nome della persona	Categoria	Status	Retribuzione mensile lorda	Tempo dedicato al programma di lavoro (numero di giorni)	Totale dei costi ammissibili
TOTALE:					

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

2. SUBFORNITURE

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale
TOTALE:				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

3. BENI STRUMENTALI

	Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale/valore	Data di acquisto o di locazione	Data di consegna	Periodo di ammortamento (36 o 60 mesi)	% di utilizzo per il progetto	Costo dell'ammortamento annuo
2.1. Attrezzature acquistate ai fini del programma di lavoro									
2.2. Attrezzature acquistate prima dell'inizio del programma di lavoro									
TOTALE									

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

4. MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione in base al tipo ([1])	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale
TOTALE				

([1]) Fornire la ripartizione dettagliata tra le voci

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

▼**M1**

5. SPEDIZIONE DI CAMPIONI PER PROVE COMPARATIVE

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale
TOTALE				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

6. MISSIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Spese di soggiorno	Indennità giornaliera	Costo totale
TOTALE				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

7. SEMINARI

	Costo
Spese di viaggio dei partecipanti	
Spese di soggiorno	
Indennità giornaliere da versare ai partecipanti	
TOTALE	

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

	Costo
Spese di viaggio dei partecipanti	
Spese di soggiorno	
Indennità giornaliere da versare ai partecipanti	
TOTALE	

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

9. RIUNIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Spese di soggiorno	Indennità giornaliera	Costo totale
TOTALE				

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … %

▼**M1**

10. SPESE GENERALI E SPESE TOTALI PER ATTIVITÀ

I totali parziali delle voci elencate nelle tabelle di cui ai punti da 1 a 9	
Spese generali: 7 % del totale parziale	
TOTALE DELLE SPESE	

▼M1

ALLEGATO IV

(cfr. articolo 10, paragrafo 2)

Regole di ammissibilità applicabili alle spese relative a missioni, seminari, corsi di formazione e riunioni

▼B

I. SPESE DI VIAGGIO

1. BIGLIETTI E SPESE DI VIAGGIO

1.1. **Disposizioni generali**

I partecipanti devono utilizzare i mezzi di trasporto più adeguati ed economici. Per quanto possibile, vanno preferiti i trasporti pubblici o in comune, tenendo conto anche dell'impatto ambientale.

Per convenzione, tutti i viaggi cominciano dai locali dei laboratori. I partecipanti sono direttamente responsabili di eventuali deviazioni effettuate per motivi privati, come partenze e/o ritorni in un altro luogo qualsiasi, devono indicarle e pagarne l'aumento di spesa ad esse dovuto.

Le spese di viaggio sostenute per partecipare al seminario sono rimborsate solo in base al mezzo di trasporto più adeguato e conveniente tra i locali dei laboratori e il luogo in cui è organizzato il seminario.

Il rimborso deve tener conto della durata delle riunioni e deve basarsi sul miglior tasso disponibile tra le tariffe preferenziali negoziate e le altre tariffe promozionali disponibili sul mercato.

1.2. **Ferrovia**

Le spese di viaggio sono rimborsate per un viaggio in prima classe utilizzando l'itinerario più breve ed economico.

1.3. **Aereo**

1) Il viaggio aereo va acquistato alla tariffa più economica, tenendo conto della durata delle riunioni:

 a) in classe economica o equivalente;

 b) in «business class» o equivalente, se il viaggio comprende almeno un segmento che comporti almeno 4 ore tempo di volo continuo.

2) Se la tariffa richiede la prolungazione del soggiorno per un intero fine-settimana (regola della domenica) può essere corrisposta l'indennità giornaliera aggiuntiva, se ritenuta complessivamente conveniente.

I partecipanti devono chiedere all'agenzia viaggi convenzionata, e conservare, le varie tariffe disponibili (incluso/escluso il soggiorno di fine-settimana) in modo da ottenere il costo più economico. I partecipanti non sono comunque obbligati a sostare il fine-settimana nel luogo del seminario solo per ottenere condizioni più economiche.

I biglietti utilizzati, le carte d'imbarco originali, la fatture d'albergo vanno consegnati alla Commissione su richiesta di quest'ultima.

▼B

1.4. **Viaggi in automobile per motivi professionali**

Il viaggio in automobile è autorizzato se meno costoso rispetto a un viaggio aereo o in ferrovia, soprattutto se la vettura è condivisa da più partecipanti.

È possibile effettuare il viaggio con il veicolo di proprietà per motivi professionali. Le spese di trasporto relative alla distanza percorsa sono tuttavia rimborsate al tasso massimo di 0,22 EUR/km.

1.5. **Taxi — Parcheggi — Pedaggi — Trasporti pubblici (bus, tram, metropolitana)**

Normalmente si considera che l'indennità giornaliera copra tutte le spese sostenute dai partecipanti a un seminario. Spese inerenti ai trasporti pubblici, tariffe di taxi, pedaggi e parcheggi non sono ammissibili agli effetti del rimborso.

II. **INDENNITÀ GIORNALIERE**

Calcolo

Le indennità giornaliere vanno calcolate come segue:

Durata della missione:

— almeno 6 ore: 20 % dell'indennità giornaliera e tutte le spese di viaggio, in base a documenti giustificativi,

— tra 6 ore e 12 ore: metà indennità giornaliera,

— tra 12 ore e 30 ore: indennità giornaliera intera,

— tra 30 ore e 36 ore: 1 volta e ½ l'indennità giornaliera,

— tra 36 ore e 54 ore: 2 volte l'indennità giornaliera,

— tra 54 ore e 60 ore: 2 volte e ½ l'indennità giornaliera,

— tra 60 ore e 78 ore: 3 volte l'indennità giornaliera,

— tra 78 ore e 84 ore: 3 volte e ½ l'indennità giornaliera, e così via.

Metodo per il calcolo della durata

Le ore considerate ai fini del calcolo dell'indennità giornaliera sono:

— per viaggi aerei: 2 ore prima della partenza e 2 ore dopo l'arrivo del volo,

— per viaggi in ferrovia: mezz'ora prima della partenza e mezz'ora dopo l'arrivo del treno.

Spese considerate

L'indennità giornaliera è versata in importi forfetari e comprende la prima colazione, 2 pasti principali e tutte le altre spese varie, le spese di viaggio di cui al punto 1.5 e le spese per i mezzi di telecomunicazione.

▼B

Importo dell'indennità giornaliera

L'importo dell'indennità giornaliera viene stabilito in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006, del 27 giugno 2006, che adegua a decorrere dall'1 luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri ([1]).

III. **SPESE DI ALBERGO**

Il tetto massimo per le spese di albergo viene stabilito in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006.

▼M1

IV. **ALTRO**

Se non viene raggiunto il numero massimo di partecipanti, ma al seminario o alle attività di formazione prendono parte almeno 20 partecipanti dei laboratori nazionali di riferimento, la Commissione accetta che vengano accordate indennità giornaliere a non più di 3 partecipanti provenienti da laboratori di riferimento dell'Unione, in base alla durata della loro partecipazione al seminario o alle attività di formazione.

La Commissione non rimborsa tuttavia le spese di viaggio e di soggiorno di questi 3 partecipanti, salvo il caso in cui il seminario o le attività di formazione si svolgano in una città diversa da quella del laboratorio di riferimento dell'Unione.

Il rimborso delle indennità giornaliere nonché delle spese di viaggio e di soggiorno viene inoltre effettuato solo laddove non sia superato l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione.

———————

([1]) GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1.